



# Comune di Ferentino

*(Provincia di Frosinone)*

=====

Settore 1<sup>^</sup>

Ufficio Elettorale

(0775 248220-28 Fax 0775 248263)

 [elettorale@comune.ferentino.fr.it](mailto:elettorale@comune.ferentino.fr.it)

Pec: [elettorale.ferentino@pec-cert.it](mailto:elettorale.ferentino@pec-cert.it)

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E  
RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE  
26 e 27 MAGGIO 2013**

**Istruzioni e modulistica  
per la preparazione e la presentazione  
delle candidature**

# Istruzioni per la presentazione l'ammissione delle candidature

*Le allegate istruzioni hanno lo scopo di fornire un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per la elezione del sindaco e del consiglio comunale.*

*Tali norme sono state aggiornate con la normativa contenuta:*

*a) nella legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni);*  
*b) nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).*

*In tema elezioni comunali è opportuno ricordare il D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 che prevede **l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia equiparandoli**, per tale verso ed a tutti gli effetti, ai cittadini italiani. Com'è noto, oltre all'Italia, i paesi che fanno parte dell'Unione europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (Regno Unito), Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.*

*I cittadini dell'Unione europea che intendano presentare **la propria candidatura** a consigliere comunale (essendo riservata ai cittadini italiani la carica di sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani e di seguito illustrata, i seguenti ulteriori documenti:*

*1. una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;*

2. un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

*I cittadini dell'Unione europea – ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza – devono presentare un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali( **entro e non oltre il 16 aprile 2013**).*

## Elenco dei documenti necessari

Per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, esenti da imposta di bollo ed illustrati dettagliatamente nei successivi paragrafi:

### 1. DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA

Allegato 1) atto principale

Allegato 2) atto separato contenente

- a) Riproduzione del contrassegno della lista ;
- b) Nome,cognome, eventuale soprannome, luogo , data di nascita del candidato Sindaco e consigliere comunale ;
- c) Nome,cognome ,luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- d) Indicazione dei delegati di lista; (*Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.*)
- e) I candidati compresi nella lista( **minimo 11 - massimo 16**) devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
- f) Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi ,con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi

**Esempio :**

Candidati In lista	
<b>Se 11(minimo) 7 di un sesso e 4 dell'altro</b>	<b>Se 16(massimo) 11 di un sesso e 5 dell'altro</b>

- g) Formula di autenticazione delle firme dei sottoscrittori ;
- h) Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'U.E, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

### 2. CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I PRESENTATORI DELLA LISTA SONO **ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI** DEL COMUNE;

*Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare che in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Cfr. parere Consiglio di Stato I Sezione 13/12/2000 n. 283). Non è quindi ammesso, in particolare, autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali. .*

Per i cittadini **dell'Unione europea**, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'articolo 1 del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto.

**4. DICHIARAZIONE AUTENTICATA DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA CARICA DI SINDACO, NELLA QUALE DICHIARA :  
[Allegato 3\)](#)**

- a) di accettare la candidatura;
- b) il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale;  
*Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate*
- c) di non aver accettato la candidatura a Sindaco in altro Comune e di non ricoprire già la carica di Sindaco in altro Comune
- d) e di non trovarsi in alcune delle condizioni previste come cause ostative dall'art. 10 del Decreto Legislativo 235/2012; ;

**5. DICHIARAZIONE AUTENTICATA DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ,NELLA QUALE DICHIARA :  
[Allegato 4\)](#)**

- a) di accettare la candidatura;
- b) di non aver accettato la candidatura in altre liste dello stesso Comune e di non ricoprire la carica di consigliere comunale in altro Comune;
- c) di non trovarsi in alcune delle condizioni previste come cause ostative dall'art. 10 del Decreto Legislativo 235/2012; ;

**6. CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REPUBBLICA;**

**7. DICHIARAZIONE ,FIRMATA ED AUTENTICATA, DEI DELEGATI DI LISTA RELATIVA AL COLLEGAMENTO **CON IL** CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO ;  
[Allegato 5\)](#)**

**8. MODELLO DI CONTRASSEGNO DI LISTA.**

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato **in triplice esemplare**, potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di **cm. 10** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di **cm 3** (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di

aver esatta ed immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

## **9. EVENTUALE DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE LE LISTE SONO PRESENTATE IN NOME E PER CONTO DI PARTITI O GRUPPI POLITICI .**

[Allegato 6\)](#)

Tale dichiarazione è sottoscritta :

- a) dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;
- b) dai presidenti o segretari regionali o provinciali, che tale risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali,
- c) da rappresentanti appositamente incaricati dai soggetti di cui sopra con mandato autenticato dal notaio ;

## **10. IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO**

Va presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, per la successiva affissione all'albo pretorio del comune (articolo 71, comma 2, ed articolo 73, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

## **11. BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA**

[Allegato 9\)](#)

Ai sensi dell'art. 41 del vigente Statuto comunale , unitamente alle liste ed alle candidature, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, per la successiva affissione all'albo pretorio del comune.

## **12. Mandatario elettorale**

[Allegato 8\)](#)

Da giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio .

Il candidato alla carica di Sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale ( presso la Corte di Appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di regione) il nominativo del mandatario elettorale designato.

## Informazioni di carattere generale

1. **Candidati per lista : minimo 11 massimo 16**
2. **Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi ,con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi .**
3. **Sottoscrizione da parte dei presentatori; Minimo 175 massimo 350**

La firma di ogni sottoscrittore deve essere **autenticata** – a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni da :

- da un notaio
- giudice di pace,
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali,
- segretario delle procure della Repubblica,
- presidente della provincia,
- sindaco, assessore comunale,
- assessore provinciale,
- presidente del consiglio comunale,
- presidente del consiglio provinciale,
- presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale,
- funzionario incaricato dal sindaco,
- funzionario incaricato dal presidente della provincia
- *nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco*

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 1 ed è nulla se anteriore al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori dispongono di detto potere esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 €uro, ai sensi degli artt. 28, 32 e 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

### **Presentazione delle candidature**

La presentazione deve essere fatta alla segreteria del comune di Ferentino, **dalle ore 8 del 26 aprile 2013**, durante normale orario d'ufficio e fino **alle ore 12 del 27 aprile 2013**.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa o dai delegati di lista.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente rilascia, per ogni lista depositata, una ricevuta dettagliata indicante, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati; ciò al fine di evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete. Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, la commissione procede mediante appositi e distinti **sorteggi** all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa e, successivamente, alla remunerazione delle liste.

### **Designazione dei rappresentanti di lista**

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, vigilano a tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista, essi devono essere elettori del comune. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate. Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari Uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Si ritiene opportuno suggerire che la designazione dei rappresentanti di lista venga effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione.

Tuttavia, i delegati delle liste che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non era stata effettuata in occasione del primo turno.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli Uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:

La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta:

1° – **al segretario del comune**, entro venerdì 24 maggio 2013 ;

Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio;

2° – *direttamente al presidente del seggio*, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione. All'esame della regolarità delle designazioni ed al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto provvede il presidente del seggio.

### **Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale**

La designazione dei rappresentanti di lista va presentata alla segreteria del rispettivo Ufficio. Nessun termine la legge stabilisce per la presentazione di tali designazioni. Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.

## **Allegati**

### **- Allegato 1)**

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale – **Atto principale**

### **- Allegato 2)**

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale – **Atto separato**

### **- Allegato 3)**

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco

### **- Allegato 4)**

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

### **- Allegato 5)**

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco

### **- Allegato 6)**

Modello di dichiarazione che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici

### **- Allegato 8)**

Modello designazione mandatario elettorale

### **- Allegato 9)**

Modello Bilancio preventivo di spesa